

DELIBERAZIONE 29 GENNAIO 2019

29/2019/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS, FUNZIONALE ALL'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 612/2018/R/GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1050^a riunione del 29 gennaio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (di seguito: regolamento 2017/1938);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2017 (di seguito: decreto del 18 ottobre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 502/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 502/2016/R/GAS) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/GAS ed il relativo allegato A (di seguito: TICORG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2018, 612/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 612/2018/R/GAS);
- la Disciplina del mercato del gas naturale, approvata inizialmente con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: Disciplina del mercato del gas naturale);
- la proposta di modifica della Convenzione di cui all'articolo 7 del TICORG trasmessa dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) 25 gennaio 2019,

prot. Autorità 2112 del 28 gennaio 2019(di seguito: proposta di modifica della Convenzione);

- la lettera del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale del 16 gennaio 2019 (di seguito: lettera del 16 gennaio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto del 18 ottobre 2017, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato l'aggiornamento del Piano di Emergenza in linea con il regolamento 2017/1938, che al momento di adozione del decreto era in fase di emanazione avvenuta il 25 ottobre 2017;
- con la deliberazione 612/2018/R/GAS, l'Autorità ha definito disposizioni per la determinazione del prezzo di sbilanciamento nei casi di attivazione delle risorse non di mercato previste dal Piano di emergenza;
- con la medesima deliberazione l'Autorità ha stabilito che, nel caso in cui la prestazione resa disponibile dalla società Stogit S.p.a., in applicazione del Piano di Emergenza e secondo le modalità definite al capitolo 18, §2.1 del codice di stoccaggio, non sia integralmente conferita, la medesima Stogit offra presso la piattaforma di scambio di cui al comma 1.3, lettera c), del TIB, corrispondenti volumi di gas strategico valorizzati ad un prezzo pari alla somma tra:
 - la media degli ultimi cinque prezzi disponibili del mercato organizzato per la negoziazione del gas in stoccaggio Stogit e
 - i corrispettivi con cui è stata offerta, nell'ambito delle procedure di cui al capitolo 18, §2.1 la capacità non conferita.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Disciplina del mercato del gas naturale prevede, all'articolo 3, comma 3.6, una procedura per gli interventi urgenti di modifica della Disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato; in tal caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul proprio sito internet e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con lettera del 16 gennaio 2019 - al fine di consentire a Stogit di attuare le disposizioni di cui alla deliberazione 612/2018/R/GAS relative alle offerte che la medesima Stogit è tenuta a presentare sulla piattaforma di scambio di cui al comma 1.3, lettera c), del TIB - l'Autorità ha rappresentato al GME la necessità di modificare la Disciplina del mercato del gas naturale, prevedendo, *inter alia*, che la società Stogit S.p.a. partecipi alla piattaforma di scambio di cui al comma 1.3, lettera c), del TIB in qualità di operatore di diritto di cui all'articolo 16 della Disciplina MGAS;
- la deliberazione 502/2016/R/GAS disciplina le modalità di gestione ed accesso al fondo a copertura dell'eventuale debito derivante da inadempimenti degli operatori di mercato o degli istituti fideiubenti per importi eccedenti le garanzie

escusse (Fondo MGAS), e prevede, nei casi in cui l'inadempienza sia della società Snam Rete Gas cui è riconosciuta la qualifica di operatore di diritto, specifiche modalità per l'accesso al fondo da parte del GME e per la sua tempestiva ricostituzione; la medesima deliberazione rimanda ad una apposita convenzione fra la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e il GME la definizione delle modalità operative relative al Fondo MGAS.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- i rapporti tra il GME e le imprese di stoccaggio sono disciplinati nell'ambito di specifiche convenzioni previste ai sensi dell'articolo 7 del Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale (di seguito: TICORG);
- il GME e Stogit hanno trasmesso una proposta di modifica della convenzione di cui all'articolo 7 del TICORG tra le stesse in essere, al fine di tenere conto delle disposizioni della deliberazione 612/2018/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno attribuire anche a Stogit S.p.a. la qualifica di operatore di diritto del MGAS di cui all'articolo 16 della Disciplina MGAS e conseguentemente estendere le modalità di gestione e accesso al Fondo MGAS previste in caso di inadempienza della società Snam Rete Gas S.p.a anche nei casi di inadempienza della società Stogit S.p.a.;
- sia opportuno integrare le disposizioni di cui all'articolo 7 del TICORG al fine di precisare che la convenzione tra il GME e la società Stogit S.p.a. disciplini anche le modalità con cui quest'ultima partecipa alla piattaforma di scambio di cui al comma 1.3, lettera c), del TIB in attuazione delle disposizioni della deliberazione 612/208/R/GAS;
- la proposta di modifica della Convenzione sia coerente con l'efficiente applicazione delle disposizioni della deliberazione 612/2018/R/GAS;
- sia opportuno approvare la proposta di modifica della Convenzione

DELIBERA

1. di modificare l'allegato A della deliberazione 502/2016/R/GAS come segue:
 - a) la lettera j) è sostituita con le seguenti:
 - “j) *Stogit* è la società Stogit S.p.a. cui è attribuita la qualifica di operatore di diritto di cui all'articolo 16 della Disciplina MGAS;
 - k) *TIT* è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL.“

- b) alla lettera g), dopo le parole “Snam Rete gas” sono aggiunte le seguenti: “e Stogit;”
 - c) ai commi 3.2, 3.3, 3.4, 4.2 e 4.3 dopo le parole Snam Rete Gas, sono aggiunte le seguenti “e/o Stogit”;
 - d) al comma 4.2 la parola “versa” è sostituita dalla parola “versano”;
2. che, conseguentemente, CSEA e GME modifichino la convenzione di cui all’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/GAS, coerentemente con quanto previsto al precedente punto 1;
 3. di aggiungere all’articolo 7 del TICORG, dopo il comma 7.2 il seguente comma:
“7.3 La convenzione tra il GME e la società Stogit S.p.a. disciplina altresì i rapporti tra le parti ai sensi della deliberazione 612/2018/R/GAS”;
 4. di approvare ai sensi dell’articolo 7, comma 7.2 del TICORG la proposta di modifica della Convenzione tra il GME e la società Stogit S.p.a. ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
 5. di pubblicare il presente provvedimento nonché l’Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/GAS e il TICORG, come modificati dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini